



Allegato B)

Comune di Campi Bisenzio

- Città Metropolitana di Firenze -

eg. n. /2026

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI DI PALAZZO PRETORIO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 117/2017 DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA RESISTENZA CAMPIGIANA E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI VALORIZZAZIONE, STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO DEL TERRITORIO PRESSO L'EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO.

L'anno il giorno del mese di , in Campi Bisenzio, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Dante n. 36, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge;

Tra

il **Comune di Campi Bisenzio**, codice fiscale 80016750483 - P.IVA 00421110487, con sede in Piazza Dante n. 36, Cap 50013 a Campi Bisenzio, come rappresentato da _____ in qualità di Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzato _____, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto comunale vigente e dell'art. 29, comma 1, lett. J del Regolamento



comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici vigente, il quale dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, in appresso anche "Comune";

e

_____, con sede legale in Via _____, Partita Iva/c.f. _____, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ del suddetto ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo, in appresso anche "concessionario" o "ETS" ed unitamente anche "le Parti";

Premesso che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressioni di



partecipazione, solidarietà e pluralismo;

- l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 individua tra le attività di interesse generale, tra le altre, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

- l'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 prevede che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali possano concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

- l'art. 70 del D.Lgs. 117/2017 prevede la possibilità di disciplinare forme e modalità per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza;

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 178 del 12.09.2017, di seguito "Regolamento";

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 che individua espressamente tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale l'obiettivo strategico n. 5.1.1 "Valorizzare il patrimonio culturale esistente" e il connesso obiettivo operativo n. 5.1.1.7 "Assegnare la gestione degli spazi del piano terra del Palazzo Pretorio



per la realizzazione del museo della resistenza";

Richiamati altresì:

- il TUEL, D.Lgs. 267/2000 art. 3, comma 5, il quale prevede che i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 28.5.2001 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'art. 9, la promozione ed il sostegno delle libere forme associative e di volontariato, non aventi scopo di lucro, presenti sul nostro territorio ed operanti in ambiti e con fini sociali e culturali, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita attiva della comunità attraverso la cooperazione con l'Amministrazione locale;

- il medesimo art. 9 al comma 2, lett. c) dello Statuto prevede che il Comune "favorisce e promuove la partecipazione alla gestione di specifici servizi delle realtà associative che operano senza fini di lucro, stipulando apposite convenzioni";

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale considera la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, documentario, artistico e architettonico del territorio comunale un interesse pubblico primario, inteso quale fondamentale strumento di promozione della conoscenza



della storia locale, di stimolo alla partecipazione civica attiva, di sviluppo della ricerca scientifica e di arricchimento dell'offerta culturale rivolta sia alla cittadinanza diffusa sia alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2024, l'Amministrazione ha formalizzato la propria adesione al Patto Antifascista dei comuni della Piana Fiorentina denominato "Azioni comuni contro il fascismo e le discriminazioni", assumendo precisi impegni morali, civili e amministrativi per il contrasto ad ogni forma di intolleranza e per la promozione attiva dei valori democratici e costituzionali;

- Il progetto dell'Archivio della Resistenza non si configura come un'iniziativa isolata, bensì rappresenta un tassello organico e fondamentale di un più ampio e integrato sistema di valorizzazione della memoria storica e del patrimonio identitario del territorio comunale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14/07/2026 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione dell'Archivio della Resistenza presso il Palazzo Pretorio e per la gestione del Centro di Valorizzazione, Studio e Documentazione presso il Palazzo ex Casa del Fascio, di seguito "Centro di Valorizzazione";

- il "Centro di Valorizzazione" costituirà un elemento strutturalmente e funzionalmente complementare all'Archivio della Resistenza, consentendo di istituire un vero e proprio sistema culturale integrato di



conservazione documentale, ricerca scientifica, divulgazione didattica e promozione culturale del territorio;

- con determinazione del Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona"

n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per la

selezione di un ente del terzo settore finalizzato alla concessione in

uso di locali comunali e alla stipula di una convenzione per la

realizzazione e gestione dell'Archivio della Resistenza Campigiana e

del Centro di Valorizzazione, Studio e Documentazione sul patrimonio

storico, artistico e architettonico del territorio;

- con determinazione del Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona"

n. ____ del _____ il Comune ha individuato, mediante

procedura pubblica e trasparente, un ente del Terzo settore in

possesso di adeguate competenze, esperienza e capacità

organizzative per la realizzazione delle attività oggetto della presente

convenzione;

- l'ETS individuato ha manifestato la propria disponibilità a collaborare

alla realizzazione del progetto culturale e a svolgere le attività previste

dalla presente convenzione;

- i locali situati al piano terra di Palazzo Pretorio, individuati nella

planimetria allegata sub 1), risultano destinabili alle finalità di cui alla

presente convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente;

- l'edificio ex Casa del Fascio ospita attività e funzioni comunali e,

pertanto, non viene concesso all'ETS in comodato né in uso esclusivo,

ma viene messo a disposizione per le attività culturali previste dalla



presente convenzione secondo modalità concordate con il Comune;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l'ETS per:

a) la concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, dei locali comunali situati al piano terra di Palazzo Pretorio, individuati nella planimetria allegata sub 1), destinati alla realizzazione e gestione dell'Archivio della Resistenza Campigiana;

b) la gestione e valorizzazione del "Centro di Valorizzazione" con attività e iniziative presso l'edificio ex Casa del Fascio, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e nel rispetto della disponibilità e della funzionalità degli spazi comunali.

L'Archivio della Resistenza Campigiana e il "Centro di Valorizzazione", costituiscono componenti integrate di un unico progetto culturale finalizzato alla conservazione, allo studio, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio storico, documentario, artistico e architettonico del territorio.

La concessione in comodato dei locali di Palazzo Pretorio è funzionale alla realizzazione e gestione dell'Archivio della Resistenza Campigiana e comprende la disponibilità dei locali per le attività di conservazione, ordinamento, catalogazione, digitalizzazione, studio, ricerca e consultazione del materiale che ne fa parte e comprende la



possibilità da parte dell'ETS di stabilire al proprio interno la propria sede legale/operativa.

Per quanto riguarda l'edificio ex Casa del Fascio, l'ETS assume la gestione culturale del "Centro di Valorizzazione" curando la programmazione e la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate all'art. 3 seguente;

Nell'ambito della gestione del Centro, l'ETS provvede in particolare alla cura, all'aggiornamento e alla valorizzazione del materiale storico da esporre nelle bacheche presenti nei corridoi dell'edificio ex Casa del Fascio, nonché all'organizzazione di eventi, incontri, conferenze, visite e altre iniziative culturali coerenti con le finalità della presente convenzione.

La presente convenzione non comporta la concessione in comodato o in uso esclusivo all'ETS di spazi all'interno dell'edificio ex Casa del Fascio, né dei corridoi o degli altri spazi comuni dell'edificio.

Lo svolgimento delle attività del "Centro di Valorizzazione" presso l'ex Casa del Fascio avviene mediante l'utilizzo degli spazi necessari alle singole iniziative, secondo modalità, tempi e calendario concordati con il Comune, in modo da garantire la compatibilità con le attività istituzionali e lavorative eventualmente presenti nell'edificio e in linea con il Programma di Valorizzazione dell'edificio approvato dal Comune.

La presente convenzione è finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie dell'ETS e con le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 2 – Concessione in uso gratuito dei locali di Palazzo Pretorio

Per consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e favorire la realizzazione del progetto, il Comune concede in uso gratuito ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 all'ETS, che accetta, i locali posti al piano terra di Palazzo Pretorio, come individuati nella planimetria allegata sub 1), aventi una superficie complessiva di circa 50 mq.

I locali sono esclusivamente destinati alla realizzazione e gestione dell'Archivio della Resistenza Campigiana e alle attività ad esso connesse.

La gratuità è connessa allo svolgimento da parte dell'ETS di attività di interesse generale e all'assunzione degli oneri previsti dalla presente convenzione.

Il Comune non corrisponde all'ETS alcun canone, compenso o corrispettivo per le attività svolte.

Presso tali locali l'ETS potrà stabilire la propria sede legale o operativa;

L'ETS non può modificare la destinazione dei locali, né utilizzarli per finalità estranee a quelle previste dalla presente convenzione.

È vietata la concessione a terzi, anche parziale, dei locali o la costituzione di diritti di godimento a favore di terzi.

La concessione comprende esclusivamente i locali e le eventuali dotazioni espressamente indicate nel verbale di consegna.

La concessione in uso dei locali comprende l'uso, l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia dei locali stessi.



L'ETS prende in consegna i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle Parti.

art. 3 – Gestione del Centro presso l'ex Casa del fascio

L'ETS assume la gestione culturale del "Centro di Valorizzazione" che comprende:

a) Corridoio informativo (sala 1 piano terra)

Alimentare le strutture multimediali e il totem informativo con materiale che illustri la storia della città, dei suoi principali documenti, i musei e le emergenze storico/artistiche, previo accordo con l'ufficio cultura comunale, concordandone altresì le tempistiche di esposizione.

b) Galleria fotografica (sala 1A piano terra)

Alimentare con materiale fotografico i pannelli a parete, previo accordo con l'ufficio cultura comunale.

c) Sala consultazione (sala 4 piano primo)

Gestire l'alimentazione e la fruizione del tavolo multimediale interattivo per la divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico artistico e architettonico della città e gestire la consultazione di materiale d'archivio e fotografico e le visite alle porzioni recuperate dell'apparato decorativo. L'accesso sarà possibile previo appuntamento e nei giorni di chiusura al pubblico degli uffici del Comune, presumibilmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dopo le 17,00 e nei giorni di sabato e domenica previa pianificazione delle attività di concerto tra l'Associazione individuata e l'Amministrazione comunale.

d) Sala conferenze (sala 2 piano terra) con archivio dedicato (sala



3 piano terra)

Gestione della sala conferenze in occasione di presentazioni, convegni e momenti di approfondimento storico culturali per gli incontri aperti alla cittadinanza con programmazioni pianificate.

e) Realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza della storia locale in relazione all'edificio ex Casa del Fascio.

Il materiale storico/architettonico raccolto potrà essere conservato nella stanza archivio (stanza 3) del "Centro di Valorizzazione" e sarà messo a disposizione dei cittadini e oggetto di analisi di studio e approfondimento attraverso mostre, convegni, seminari e giornate di studio che avranno luogo nella sala conferenze opportunamente attrezzata per proiezioni e posti a sedere.

f) Attività accessorie alla gestione del Centro

Tra le attività accessorie alla gestione del "Centro di Valorizzazione" sono comprese la custodia e sorveglianza negli orari di fruizione del centro, le pulizie dopo gli eventi organizzati dall'ETS, il supporto alle ricerche di studenti e studiosi e alle visite guidate.

L'ETS non riceve in comodato né in concessione l'edificio o parti di edificio dell'ex Casa del Fascio, non acquisisce alcun diritto di uso esclusivo sui corridoi, sulle bacheche o sugli altri spazi dell'edificio.

L'accesso agli spazi dell'ex Casa del Fascio avviene secondo modalità, tempi e calendari concordati con il Comune.

Gli eventi e le iniziative organizzati dall'ETS dovranno essere preventivamente programmati con il Comune e svolti nel rispetto delle



esigenze di funzionamento degli uffici e dei servizi presenti nell'edificio, nonché della normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha una durata stabilita in 9 (nove) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, per un massimo di pari periodo, esclusivamente mediante espresso accordo scritto tra le Parti, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e alle condizioni consentite dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

È escluso qualsiasi rinnovo tacito o automatico.

Art. 5 - Obblighi dell'ETS

L'ETS si impegna a:

a) utilizzare i locali di Palazzo Pretorio esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione;

b) realizzare e gestire l'Archivio della Resistenza Campigiana presso Palazzo Pretorio, curandone l'inventariazione, la digitalizzazione, la conservazione attiva e messa a disposizione del pubblico e degli studiosi del patrimonio documentale, bibliografico, fotografico e storico relativo alla Resistenza e alla storia del territorio, organizzazione di visite guidate, laboratori per le scuole e iniziative di divulgazione storica;

c) curare la gestione culturale del Centro di Valorizzazione, Studio e documentazione sul patrimonio storico, artistico e architettonico (Ex Casa del Fascio);

d) curare l'integrazione e il raccordo funzionale e contenutistico tra le



- attività dell'Archivio della Resistenza e quelle del "Centro di Valorizzazione", creando percorsi culturali unitari ed eventi integrati;
- e) apertura al pubblico e accoglienza attraverso un calendario di apertura al pubblico degli spazi, idoneo ad assicurare la fruibilità dei servizi culturali da parte della cittadinanza (come da proposta progettuale approvata allegata);
- f) organizzare e realizzare le attività culturali previo accordo con l'amministrazione comunale;
- g) custodire con diligenza i locali, i materiali e le dotazioni affidati;
- h) rispettare la normativa vigente e le disposizioni impartite dal Comune per la sicurezza e la fruizione degli immobili;
- i) comunicare tempestivamente al Comune eventuali danni, guasti o situazioni di pericolo;
- j) garantire adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e, ove previsto, per gli infortuni dei volontari e degli operatori;
- k) trasmettere annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte.

Art. 6 - Obblighi del Comune e titolarità delle funzioni

Il Comune:

- a) mette a disposizione dell'ETS i locali di Palazzo Pretorio secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- b) garantisce l'accesso e la fruizione degli spazi dell'ex Casa del Fascio necessari allo svolgimento delle attività concordate;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo dei



beni comunali;

d) collabora alla programmazione delle attività che coinvolgono gli spazi comunali;

e) mantiene la titolarità delle seguenti funzioni:

- Indirizzo e Programmazione: titolarità delle scelte strategiche in materia di programmazione delle iniziative, dei servizi istituzionali e degli eventi culturali di rilievo cittadino svolti all'interno dei locali o ad essi collegati. Il programma annuale delle attività dell'ETS sarà preventivamente sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione;

- Manutenzione Straordinaria: l'esecuzione e il costo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, strutturale ed edile sugli immobili di proprietà comunale (Palazzo Pretorio ed ex Casa del Fascio) restano a totale ed esclusivo carico del Comune;

Art. 7 - Disciplina delle utenze e delle spese

Le spese riconducibili alle utenze (energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento, acqua, connessione internet e tassa rifiuti se applicabile) relative ai locali di Palazzo Pretorio concessi in comodato gratuito e utilizzati dall'ETS sono poste a suo carico.

Le modalità di quantificazione e rimborso delle utenze (tramite volturazione diretta, installazione di sotto-contatori o ripartizione percentuale forfettaria concordata in base ai millesimi/superfici effettive).

Le eventuali spese direttamente sostenute dall'ETS per la realizzazione delle attività e degli eventi restano a carico dello stesso, salvo diverso accordo scritto.



Art. 8 - Rapporti tra uffici comunali e spazi culturali

Le Parti danno atto che la coesistenza all'interno dei medesimi immobili di uffici pubblici comunali operativi e di spazi adibiti ad attività culturali/espositive aperti al pubblico non reca alcun pregiudizio alla funzionalità, sicurezza e regolarità dei servizi istituzionali dell'Ente.

Il Concessionario si impegna a organizzare le proprie attività in modo da non interferire con il regolare svolgimento delle attività lavorative degli uffici comunali e a concordare con l'Ente le modalità di accesso, transito e gestione della sicurezza dei locali nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Art. 9 - Sicurezza dei locali, prevenzione rischi e coordinamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione disciplina la concessione in comodato gratuito di locali di Palazzo Pretorio ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'organizzazione e lo svolgimento di attività culturali e l'utilizzo temporaneo e non esclusivo di spazi dell'edificio ex Casa del Fascio per le attività previste dalla presente convenzione. La stessa non comporta l'affidamento all'ETS di lavori, servizi o forniture mediante contratto di appalto o d'opera.

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, le Parti verificano e valutano, ciascuna per quanto di propria competenza, la sussistenza di eventuali rischi derivanti dalla compresenza e dall'interferenza tra le attività svolte dal Comune e quelle svolte dall'ETS nei medesimi edifici o in spazi comuni.



Qualora, in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle attività, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le Parti provvedono agli adempimenti di cooperazione e coordinamento previsti dalla normativa vigente e, ove necessario, alla predisposizione della documentazione prevista dalla medesima normativa.

Le Parti si impegnano a scambiarsi tempestivamente e per iscritto le informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti di rispettiva competenza e ai rischi derivanti dalle attività svolte, qualora tali rischi possano interferire con le attività dell'altra Parte o propagarsi nelle aree comuni o negli spazi condivisi.

Il Comune informa l'ETS, per quanto di propria competenza, sui rischi specifici presenti negli edifici comunali e sulle procedure di emergenza ed evacuazione applicabili agli spazi utilizzati.

L'ETS si impegna a prendere visione e a rispettare le procedure di emergenza, evacuazione e sicurezza applicabili ai locali di Palazzo Pretorio e agli spazi dell'ex Casa del Fascio utilizzati per le attività previste dalla presente convenzione.

L'ETS si impegna a informare e, per quanto di propria competenza, a garantire che i propri lavoratori, collaboratori, volontari e soggetti incaricati dello svolgimento delle attività conoscano e rispettino le procedure di sicurezza e di emergenza applicabili ai luoghi utilizzati.

In occasione di eventi, manifestazioni o iniziative aperte al pubblico presso l'edificio ex Casa del Fascio, l'ETS è tenuto a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal Comune e ad



assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione alla specifica iniziativa.

Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte per la sicurezza delle attività e delle persone che operano sotto la propria organizzazione e responsabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ETS è responsabile dell'organizzazione delle attività da esso direttamente promosse e della verifica degli adempimenti necessari allo svolgimento delle stesse.

Art. 10 - Collaborazione con altri Enti del Terzo Settore (ETS)

Al fine di garantire la più ampia valorizzazione dell'Archivio della Resistenza Campigiana e del "Centro di Valorizzazione" l'ETS può avvalersi della collaborazione di altri enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di specifiche attività culturali, di ricerca, documentazione, catalogazione, digitalizzazione, divulgazione e promozione, purché coerenti con le finalità della presente convenzione.

Le collaborazioni possono essere attuate, a titolo esemplificativo, mediante accordi di collaborazione, protocolli d'intesa, accordi di partenariato, forme di rete o altri strumenti giuridici compatibili con la natura e le finalità delle attività da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora la collaborazione comporti l'accesso, l'utilizzo o la presenza continuativa di soggetti terzi nei locali di Palazzo Pretorio concessi in



comodato, ovvero l'utilizzo degli spazi dell'edificio ex Casa del Fascio, l'ETS è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta al Comune, indicando il soggetto coinvolto, le attività da svolgere, la durata e le modalità di utilizzo degli spazi.

L'accesso e l'utilizzo dei locali da parte di altri ETS o di altri soggetti collaboratori non comportano in alcun caso la concessione, il subcomodato o il trasferimento a terzi, anche parziale, dei diritti di godimento riconosciuti all'ETS dalla presente convenzione.

Qualora la collaborazione comporti modifiche sostanziali alle modalità di gestione delle attività, l'utilizzo degli spazi comunali con modalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione o la presenza stabile di soggetti terzi nei locali, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta del Comune.

L'ETS sottoscrittore della presente convenzione rimane l'unico referente nei confronti del Comune e conserva la responsabilità complessiva per il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione e per il rispetto degli obblighi derivanti dalla medesima.

L'ETS è tenuto a verificare che i soggetti con i quali collabora siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività loro affidate e che le relative attività siano svolte nel rispetto della normativa vigente, delle finalità della presente convenzione e delle disposizioni impartite dal Comune in materia di sicurezza e di utilizzo degli immobili.

Le collaborazioni con altri enti o soggetti non comportano, in alcun



caso, oneri finanziari aggiuntivi o diretti a carico del Comune, salvo che tali oneri siano espressamente previsti da un separato e specifico atto adottato dal Comune secondo la normativa vigente.

I rapporti organizzativi ed economici tra l'ETS e i soggetti collaboratori sono regolati dagli accordi eventualmente sottoscritti tra gli stessi, senza che tali accordi possano pregiudicare gli obblighi dell'ETS nei confronti del Comune o comportare oneri, responsabilità o obblighi ulteriori a carico dell'Amministrazione.

Art. 11 - Responsabilità e assicurazione

L'ETS assume la piena ed esclusiva responsabilità per i danni a persone o cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione o dall'uso dei locali concessi.

L'ETS si obbliga a consegnare al Comune, prima dell'avvio delle attività, idonee polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e contro gli infortuni per i propri operatori e volontari.

Art. 12 - Verifiche e monitoraggio

Il Comune può effettuare verifiche periodiche sull'utilizzo dei locali di Palazzo Pretorio e sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

L'ETS trasmette annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte, contenente almeno:

- a) le attività realizzate;
- b) le iniziative culturali organizzate;
- e) le eventuali criticità riscontrate.

Il Comune può richiedere informazioni e documentazione necessarie a



verificare il corretto utilizzo dei beni e il perseguimento delle finalità di interesse generale.

Art. 13 - Divieti

È vietato:

- a) utilizzare i locali di Palazzo Pretorio per finalità diverse da quelle previste;
- b) concedere a terzi, anche parzialmente, i locali in comodato o in uso;
- c) modificare la destinazione dei locali;
- d) eseguire opere o modifiche senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune.

Art. 14 - Risoluzione, revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di grave inadempimento da parte dell'ETS agli obblighi qui previsti. Costituiscono, a titolo esemplificativo, motivo di risoluzione anche solo uno dei seguenti requisiti:

- la perdita da parte dell'ETS dei requisiti di iscrizione al RUNTS;
- la cessione o il subaffidamento, anche parziale, a terzi dei locali o delle attività oggetto della convenzione, fatto salvo quanto disciplinato all'art. 10 della presente convenzione;
- la grave e reiterata negligenza nella conservazione dei locali o nel rispetto degli orari di apertura concordati;
- l'utilizzo dei locali per attività contrastanti con i fini istituzionali, con il



Patto Antifascista o non coerenti con la destinazione d'uso pattuita.

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può essere causa di risoluzione della stessa.

La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze. L'inadempienza è contestata per iscritto tramite PEC concedendo un termine di 10 (dieci) giorni al Concessionario per presentare le proprie deduzioni e/o ottemperare alle prescrizioni impartite.

Il Comune può revocare la concessione, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di limitare o sospendere la presente concessione in qualsiasi momento, per gravi violazioni della normativa vigente, per grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero per ragioni tecniche e manutentive dei locali senza che nulla il Concessionario possa pretendere a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dello stesso.



Art. 15 - Recesso

L'ETS può recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di recesso, l'ETS deve garantire la restituzione ordinata dei locali e dei materiali eventualmente ricevuti dal Comune

Art. 16 - Codice di comportamento

Il concessionario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio", reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Concessionario dichiara di aver preso completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di cui al "Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio", il presente atto è risolto di diritto.

Art. 17 – Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Il Concessionario dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors".

Esso dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia e si impegna comunque a



segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09/08/2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo: <https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 18 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo



da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 19 - Risoluzione controversie

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte primariamente con spirito di amichevole accordo. Viene escluso l'arbitrato.

In caso di controversia giudiziale le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 20 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, attuali e future, sono a carico del Concessionario.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, Tabella, art. 27bis e del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.

Art. 21 – Comunicazioni

Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata PEC, ad



eccezione di mere comunicazioni formali inerenti l'attività ordinaria che potranno essere inoltrate tramite semplice scambio di e-mail.

Art. 22 - Disposizioni generali e finali

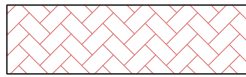
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed al Regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni urbani, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- a) la planimetria dei locali di Palazzo Pretorio - (Allegato 1);
- c) la planimetria dei locali del "Centro di Valorizzazione" - (Allegato 2);
- d) proposta progettuale presentata.

Redatto in unico originale

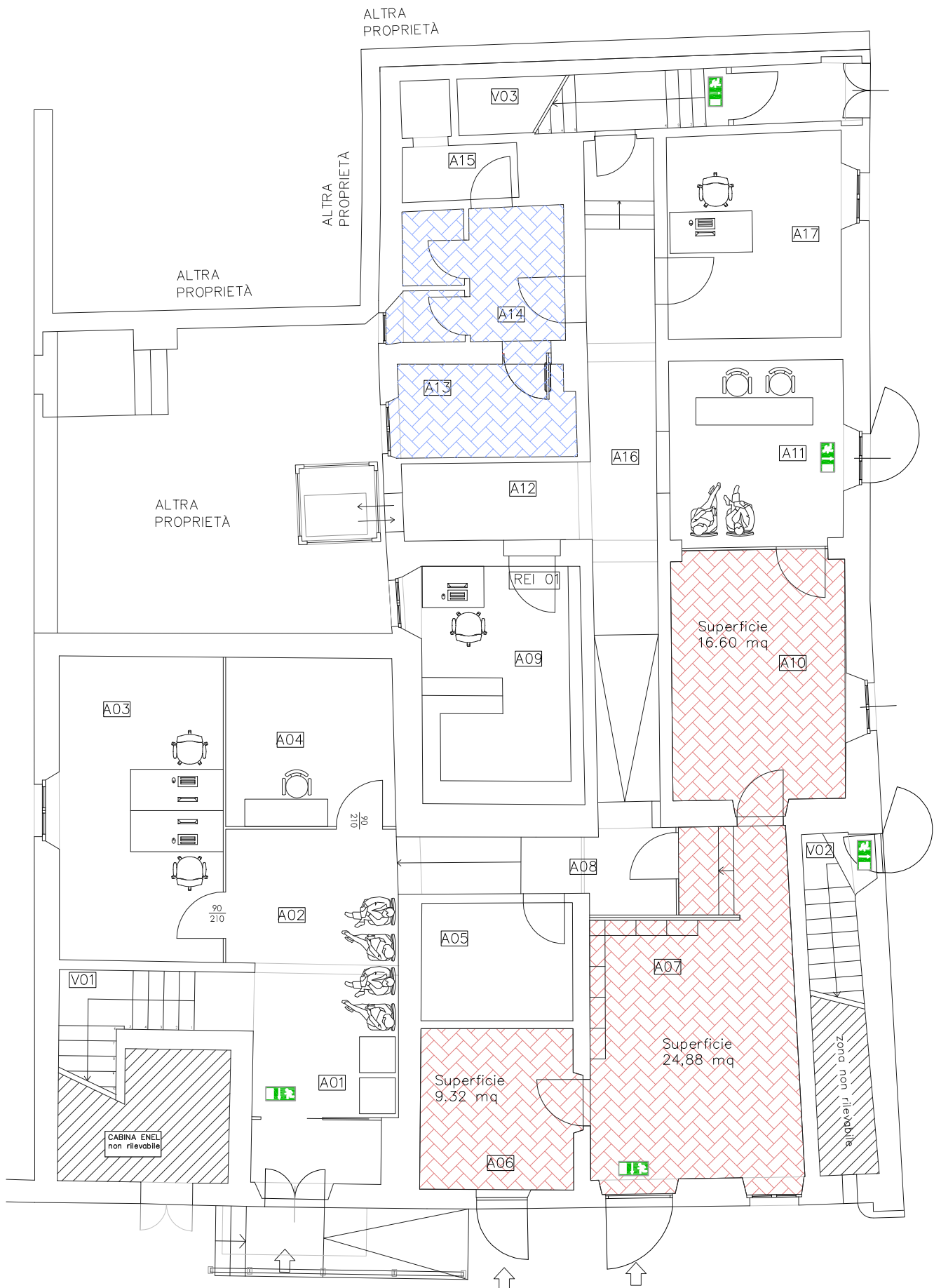
Letto, firmato e sottoscritto



LOCALI DA CONCEDERE AD UNA ASSOCIAZIONE

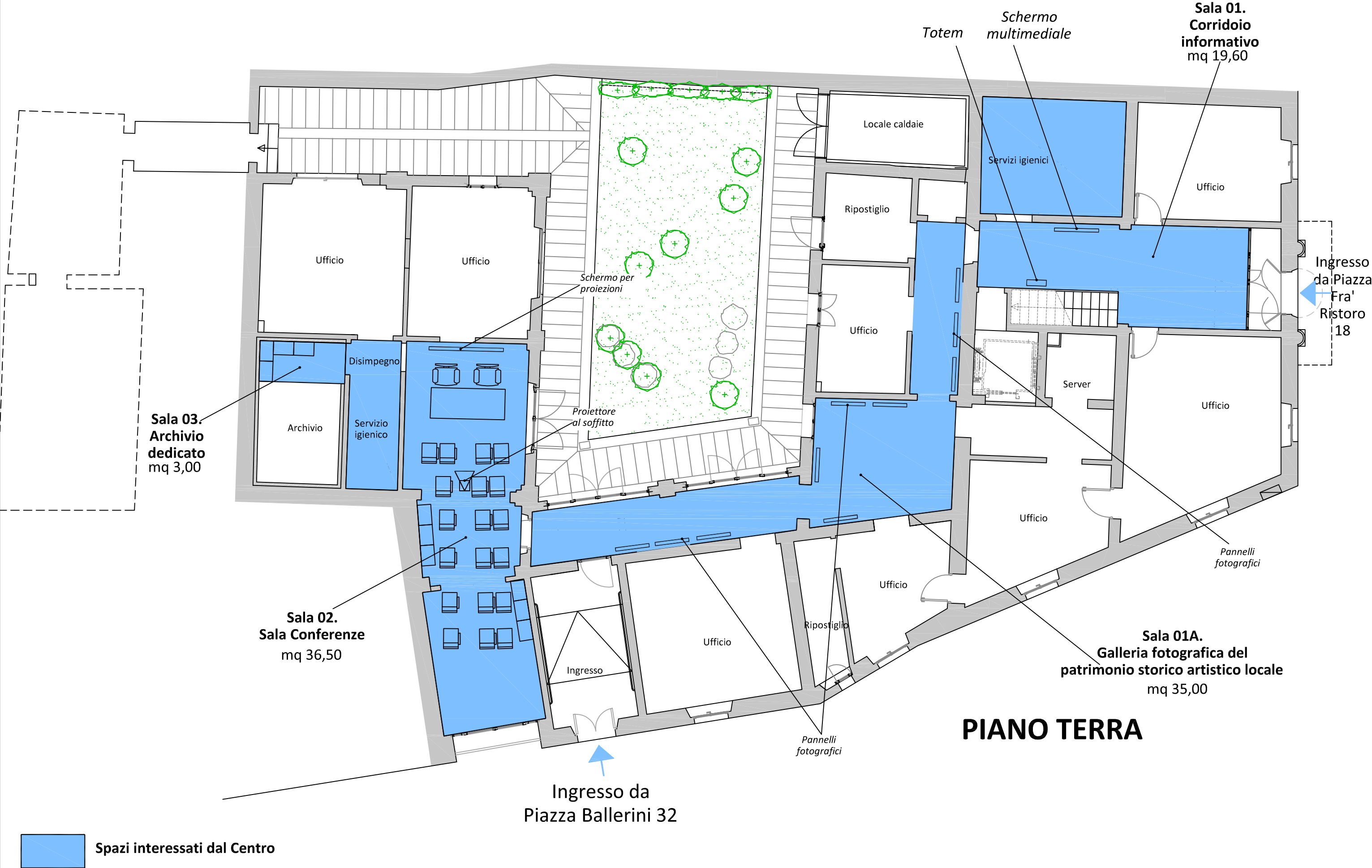


BAGNI



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI AL "CENTRO DI VALORIZZAZIONE, STUDIO E DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO DEL TERRITORIO"

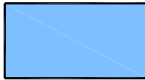
Allegato 2)



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI AL "CENTRO DI VALORIZZAZIONE, STUDIO E DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO DEL TERRITORIO"



PIANO PRIMO

 Spazi interessati dal Centro